

DIRETTIVA 2009/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 ottobre 2008 il Consiglio ha concluso che la priorità è ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. Il Consiglio si è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i depositi dei singoli risparmiatori e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare con urgenza una proposta appropriata per promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi.
- (2) La direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prevede già una copertura minima dei depositanti. Tuttavia, le attuali turbolenze finanziarie richiedono un aumento della copertura.
- (3) La direttiva 94/19/CE fissa attualmente il livello minimo di copertura a 20 000 EUR e accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura maggiore. Ciò si è,

tuttavia, rivelato inadeguato per un gran numero di depositi nella Comunità. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti e dare maggiore stabilità ai mercati finanziari, il livello minimo di copertura dovrebbe pertanto essere portato a 50 000 EUR. Entro il 31 dicembre 2010 la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante dovrebbe essere fissata a 100 000 EUR, salvo che una valutazione d'impatto della Commissione, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2009, non concluda che tale aumento e tale armonizzazione sono inopportuni e non sostenibili sul piano finanziario per tutti gli Stati membri ai fini della protezione dei consumatori, della stabilità finanziaria nella Comunità e della prevenzione di distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri. Qualora dalla valutazione d'impatto risultasse che tale aumento e tale armonizzazione non sono opportuni, la Commissione dovrebbe presentare idonee proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (4) Lo stesso livello di copertura dovrebbe applicarsi a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l'euro. Gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro dovrebbero avere la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della tutela equivalente dei depositanti.
- (5) Una relazione, che dovrà essere presentata a cura della Commissione, analizzerà tutti gli aspetti connessi come compensazioni e crediti di contropartita, determinazione dei contributi ai fondi di garanzia, prodotti e depositanti coperti, efficacia della cooperazione transfrontaliera tra i fondi di garanzia dei depositi e rapporti fra tali regimi e gli strumenti alternativi a favore dei depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza. Ai fini di detta relazione gli Stati membri dovrebbero rilevare i dati pertinenti e, a richiesta della stessa, sottoporli alla Commissione.
- (6) Alcuni Stati membri hanno instaurato a norma della direttiva 94/19/CE sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati depositi a lungo termine, ad esempio i crediti pensionistici. Occorre che tali sistemi rispettino i diritti e tutelino le aspettative dei depositanti.

⁽¹⁾ GU C 314 del 9.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisioni del Consiglio del 26 febbraio 2009 e del 5 marzo 2009.

⁽³⁾ GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

